

**Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID)**
(Esenzione fiscale del minimo vitale)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il rapporto del 5 maggio 2006¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 2006²,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 11

¹ Il minimo vitale di ogni contribuente è esente dall'imposta.

² Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale determina se la riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate.

³ Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

⁴ Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo e alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

1 FF **2006** 6909

2 FF **2006** 6921

3 RS **642.14**

Art. 72f (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 11 modificato entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.